

## Codice civile

### LIBRO QUINTO – DEL LAVORO

#### TITOLO III - DEL LAVORO AUTONOMO

##### *CAPO II - Delle professioni intellettuali*

Art. 2229. **Esercizio delle professioni intellettuali.**

Art. 2230. **Prestazione d'opera intellettuale.**

Art. 2231. **Mancanza d'iscrizione.**

Art. 2232. **Esecuzione dell'opera.**

Art. 2233. **Compenso.**

Art. 2234. **Spese e acconti.**

Art. 2235. **Divieto di ritenzione.**

Art. 2236. **Responsabilita' del prestatore d'opera.**

Art. 2237. **Recesso.**

Art. 2238. **Rinvio.**

#### **Art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali.**

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (1)(2), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

1. L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2. Vedi, il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. Per quanto riguarda le singole professioni, si rinvia alla normativa specifica che la disciplina.

#### **Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale (1).**

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

1. Vedi il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato. Si tenga presente che le norme contenute nel testo ora citato sono state in gran parte trasfuse negli artt. 2094-2134 c.c., subendo modificazioni.

### **Art. 2231 - Mancanza d'iscrizione.**

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [c.c. 2034].

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [c.c. 1672, 2228, 2237].

### **Art. 2232 - Esecuzione dell'opera.**

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

### **Art. 2233 - Compenso.**

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale<sup>(1)</sup> a cui il professionista appartiene .

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali <sup>(2)</sup>.

1. Vedi, anche, il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, e il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 per le norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

2. Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.».

### **Art. 2234 - Spese e acconti.**

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

### **Art. 2235 - Divieto di ritenzione.**

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali <sup>(1)</sup>.

1. Vedi l'art. 66, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e le relative norme di attuazione approvate con il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

### **Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera.**

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

**Art. 2237 - Recesso.**

Il cliente può recedere dal contratto [c.c. 1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

**Art. 2238 - Rinvio.**

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II (1).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

1. Vedi la L. 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.